

## **TI\_GERICHTE 15.2016.23 vom 6. Mai 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-05-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2016.23\\_d20150506](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2016.23_d20150506)

FR: TI\_GERICHTE 15.2016.23 du 6 mai 2015

IT: TI\_GERICHTE 15.2016.23 del 6 maggio 2015

### **Regeste**

Formazione dell'inventario nel fallimento. Pignorabilità di un conto postale. Equo soccorso giusta l'art. 229 cpv. 2 LEF

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Giusta l'art. 197 cpv. 1 LEF, tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. In particolare, anche i beni contemplati dall'art. 93 LEF fanno parte della massa, ma soltanto nella misura in cui non fossero impignorabili in virtù di quest'articolo (DTF 71 III 140). Nel caso in rassegna, emerge dagli atti che il saldo del conto postale del fallito di fr. 109'992.93 inventariato dall'UF è il residuo del provento derivante dalla vendita nel marzo 2015 della proprietà per piani n. \_\_\_\_\_ della particella n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ da parte di RI 1 (v. verbale d'interrogatorio, pag. 3 e rogito del 13 marzo 2015, presenti agli atti). Non si tratta quindi di un reddito da lavoro o da usufrutto né di una rendita limitatamente pignorabile in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LEF, e neppure di un bene assolutamente impignorabile elencato all'art. 92 LEF. Stando così le cose, la decisione dell'Ufficio di inventariare tale somma è corretta e pertanto su tale punto il ricorso risulta infondato.

#### **E. 3**

Non va però dimenticato che con e-mail del 16 marzo 2016 il fallito aveva chiesto all'UF un "supporto esistenziale". Tale domanda costituisce a ben vedere un'istanza di equo soccorso nel senso dell'art. 229 cpv. 2 LEF, secondo cui l'amministrazione del fallimento può assegnare al fallito un contributo di sostentamento, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione e questi non sia più in grado di realizzare un reddito a causa del fallimento (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 91 ad § 44; Vouilloz, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 229 LEF).

#### **E. 3.1**

Nel caso di specie, non si evince però dagli atti che l'organo dei fallimenti abbia esaminato la richiesta di RI 1 alla luce della predetta norma. L'Ufficio non ha comunque proceduto ad alcun accertamento sull'eventuale necessità del fallito di ottenere un contributo di sostentamento a titolo di equo soccorso, determinando in particolare se e in che modo sia in grado di provvedere al debito mantenimento suo e della sua famiglia durante il fallimento, ma si è limitato a decidere di non liberare alcun importo a suo favore, perché in sostanza la somma inventariata non è un bene impignorabile (art. 92 LEF) o limitatamente pignorabile (art. 93 LEF) (v. osservazioni al ricorso, pag. 2). Sennonché l'art. 229 cpv. 2 LEF è una

disposizione particolare che non pregiudica l'applicazione degli art. 92 (per il rinvio dell'art. 224 LEF) e 93 LEF (DTF 71 III 143 i.f. ) e viceversa resta applicabile anche qualora i presupposti per l'applicazione degli art. 92 e 93 LEF non siano riuniti, come nel caso presente. In altri termini, non si può escludere che nella fattispecie siano date le condizioni per la concessione di un equo soccorso, sebbene l'importo inventariato dall'Ufficio sia interamente pignorabile.

### **E. 3.2**

La causa non essendo matura per il giudizio in assenza dei menzionati accertamenti, in parziale accoglimento del ricorso la decisione 17 marzo 2016 dell'UF va parzialmente annullata nel senso che l'incarto gli va retrocesso affinché esamini la richiesta del fallito di ottenere un "supporto esistenziale" alla luce dell'art. 229 cpv. 2 LEF (art. 21 LEF e 21 cpv. 4 LPR; sulla ricevibilità del ricorso: DTF 106 III 78 consid. 2). a) A tal uopo, l'Ufficio dovrà procedere a tutti i necessari accertamenti del caso, al fine di stabilire se e in che modo (redditi da lavoro, rendita, ...) RI 1 sia in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia durante il fallimento e se abbia quindi bisogno o meno di un contributo a titolo di equo soccorso. Nella prima ipotesi, ritenuto che non emerge dagli atti che l'UF abbia obbligato il fallito a stare a sua disposizione (art. 229 cpv. 2 LEF i.f. ), occorrerà verificare se sussistano altre ragioni oggettive che gli impediscono di realizzare un reddito per mantenere sé stesso e la propria famiglia. Va infatti ricordato che, ove il fallito non provveda al proprio sostentamento, nonostante lo si possa esigere da lui, in particolare perché non ha realmente cercato un posto di lavoro, l'amministrazione del fallimento ne deve tenere conto per decidere sull'eventuale concessione di un contributo d'assistenza ( Vouilloz , op. cit., n. 6 ad art. 229 LEF). In tal senso, l'organo dei fallimenti dovrà verificare in che modo il fallito abbia provveduto al proprio mantenimento dall'apertura del fallimento sino ad ora. b) Appurata l'eventuale necessità per RI 1 di ottenere un equo soccorso, l'Ufficio determinerà l'importo del contributo a suo favore, facendo capo al calcolo del minimo d'esistenza giusta l'art. 93 LEF ( Amonn/Walther , op. cit., n. 9 ad § 44; Vouilloz , op. cit., n. 5 ad art. 229 LEF). L'eventuale contributo concesso sarà trattato, infine, quale debito di massa ai sensi dell'art. 262 cpv. 1 LEF ( Amonn/Walther , ibidem ; Vouilloz , op. cit., n. 6 ad art. 229).

### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 17 marzo 2016 de ll'Ufficio dei fallimenti di Locarno è parzialmente annullata nel senso che l'incarto gli è rinviato, affinché, previo compimento dei necessari accertamenti, si determini nel senso del considerando 3.2 sull'istanza di equo soccorso formulata da RI 1. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione ad . Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.